

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 730)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LO BELLO, ALBERINI, BALESTRACCI, BARACETTI, CACCIA, CERQUETTI, FERRARI Marte, GUALANDI, IANNIELLO, PERRONE, PICANO, ZAMBERLETTI, LEGA, LIGATO, LATTANZIO, ZANINI e ZOLLA**

(V. Stampato Camera n. 814)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1984

Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo e nel numero di sei per le armi da caccia; per gli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale, che siano anche tesserati alla Unione italiana di tiro a segno, è consentita la detenzione di armi comuni da sparo sportive, corrispondenti ai modelli ammessi dalle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI, fino al limite massimo di sei ».